

STRASBURGO

29 gen 2013

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Esso può essere sottoposto a revisione editoriale.

Nel caso Lombardo c. Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Danutė Jočienė, Presidente,  
Guido Raimondi,  
Peer Lorenzen,  
Dragoljub Popović,  
Işıl Karakaş,  
Nebojša Vučinić  
Paulo Pinto de Albuquerque, giudici,  
e Stanley Naismith, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in privato il 18 dicembre 2012,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

#### PROCEDURA

1. Nel caso trae origine da un ricorso (n. 25704/11) contro la Repubblica Italiana un cittadino di tale Stato, Sergio Lombardo ("il richiedente") ha chiesto alla Corte il 22 aprile 2011 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il ricorrente è rappresentato dal signor G. Vaccaro, un avvocato di Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora, e il suo ex coagente, S. Coppari.
3. Nel suo ricorso, la ricorrente ha lamentato, in particolare, una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione.
4. Il 25 agosto 2011, l'applicazione è stata comunicata al governo. Come consentito dall'articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato anche deciso che la Camera avrebbe deciso insieme sulla ricevibilità e sul merito del caso.

#### I FATTI

##### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5. I fatti del caso in cui sono stati presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.
6. Il rapporto della ricorrente con AD è nato un bambino, S., 31 marzo 2001. 29 GENNAIO 2003, a causa di conflitti incessanti lacerazione della coppia, AD lasciato il ricorrente e la città di Roma e ha preso la figlia a vivere con la sua famiglia a Termoli. Dopo la sua partenza, AD ha mostrato una forte opposizione a qualsiasi rapporto tra la ricorrente e la S.
  - A. Procedura per la definizione di procedure per l'esercizio del diritto del richiedente rispetto a sua figlia
7. Feb 26, 2003, AD ha chiesto al tribunale per i minorenni (di seguito "la Corte") di custodia Roma di S.

8. Con decisione del 9 luglio 2003, la corte di Roma ha affidato la custodia del bambino a AD e riconosciuto al ricorrente il diritto di accesso per due pomeriggi alla settimana, un week-end senza alloggio su due a tre anni di un bambino, tre giorni a Pasqua, Natale sei giorni e dieci giorni durante le vacanze estive.

9. 20 Ago 2003, a causa di difficoltà nell'esercizio del suo diritto di accesso, la ricorrente ha presentato al giudice tutelare di Termoli. Si lamentava di non poter incontrare sua figlia una volta, 25 luglio 2003, per qualche minuto in presenza della madre e lo zio del bambino, e ha chiesto il rispetto del diritto di accesso .

10. Il 13 ottobre 2003, il giudice tutelare ha confermato il decreto della corte di Roma, e ha dichiarato che le riunioni avrebbero avuto luogo nel locale dei servizi sociali Termoli in presenza di un assistente sociale e madre di S.

11. Il 27 novembre 2003 il ricorrente ha chiesto di nuovo il giudice tutelare a richiedere la costituzione di incontri supervisionati.

23 dicembre 2003, il giudice tutelare ha confermato la decisione del 13 ottobre 2003.

12. 26 gennaio 2004, sempre a causa di difficoltà di esercizio del diritto di accesso, la ricorrente ha depositato una terza volta il giudice tutelare, il quale, con decisione 13 marzo 2004, ha confermato le precedenti decisioni.

13. Il denunciante sostiene che tra il 2003 e il 2004, la madre, che era presente alle riunioni, minacciato S. di abbandonare se avesse mai detto di preferire stare da solo con il padre.

14. Nel frattempo, il ricorrente aveva attaccato il decreto del tribunale di Roma, 9 luglio 2003 la Corte d'Appello di Roma. Egli ha chiesto al S. guardia e, in mancanza di questo, un prolungamento della sua visita. L'esperto nominato dal Tribunale di ricorso ha rilevato che non vi era una forte resistenza alle riunioni AD tra la ricorrente e il bambino e che è stato grazie a lui e al suo staff che alcuni incontri sono stati in grado di posizionare in modo positivo senza la presenza della madre. Ma ha indicato che i servizi sociali non aveva mai lavorato Termoli per facilitare questi incontri e hanno lasciato la madre partecipare alle riunioni padre-figlia.

15. Con un decreto del 19 ottobre 2004, la Corte d'Appello ha ordinato che le riunioni deve avvenire sotto controllo nel locale dei servizi sociali Campobasso per tre pomeriggi al mese.

16. Il 30 marzo 2005, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Campobasso. Egli ha sottolineato che non poteva incontrare sua figlia molto raramente e che il decreto della Corte d'appello non è stato rispettato, e cercò la custodia del figlio.

17. Con un decreto del 19 luglio 2005, il Tribunale di Campobasso limitazione della potestà genitoriale della madre, affidatario del minore ai servizi sociali, pur mantenendo il collocamento del minore in casa di sua madre, per garantire che tali servizi potrebbero che il bambino costruire un rapporto equilibrato con il padre. La corte ha inoltre osservato che, come del 3 giugno 2005, solo sette partite nel corso delle riunioni si sono tenute diciannove, che AD non ha permesso lo psicologo nominato dal tribunale a vedere il bambino che il suo comportamento era la cancellazione della figura paterna e dei servizi sociali, nella loro relazione del 6 giugno 2005, ha preso in considerazione solo le dichiarazioni della madre e ignorato la versione del ricorrente degli eventi.

18. I documenti presentati dal Governo che, tra agosto 2005 e dicembre 2005, i sedici riunioni organizzate dai servizi sociali, il ricorrente non ha incontrato sua figlia dieci volte.

19. Tra gennaio e febbraio 2006, gli incontri in programma non ha avuto luogo per il fatto che AD non è stata presentata.

20. Con decreto dell'8 marzo 2006, il tribunale ha ordinato a AD Campobasso non preclude l'esercizio da parte del richiedente del suo diritto di visita. Egli ha osservato che AD impedito lo svolgimento delle riunioni e, in particolare, nessun incontro si è tenuto nel mese di agosto. Ordinò, inoltre, che le riunioni che si sono svolte tra il 2005 e il 2006 sono stati organizzati dai servizi sociali in loro presenza locale Termoli di uno psicologo diverso.

21. L'11 aprile 2006, i servizi sociali, ha informato il giudice che, tra il 10 gennaio e 21 marzo, lo psicologo non ha potuto incontrare il bambino per cinque volte, e in presenza della madre, e S. non ha sentito da suo padre.

22. 27 maggio 2006, la Corte ha constatato che il decreto Campobasso dell '8 marzo 2006 non sono state rispettate e che la madre aveva deliberatamente lavorato per tagliare qualsiasi rapporto tra il padre e S. Egli ha ingiunto servizi sociali Termoli organizzare incontri che erano stati ordinati e che non aveva attuato.

23. Nel giugno 2006, la ricorrente ha incontrato i servizi sociali psicologo, ma AD non ha partecipato alla nomina e non conducono S.

24. Il 26 settembre 2006, lo psicologo sociale, ha presentato una relazione sulla situazione del bambino. Egli ha affermato che, tra giugno e settembre, i diciassette incontri in programma, solo dodici anni aveva avuto luogo. Egli ha osservato che S. non ha accettato il padre e che era molto critico e molto rigido nei suoi rapporti con i servizi sociali. La madre del bambino ha confessato di non parlare mai al ricorrente S. perché non traumatizzare il bambino come sarebbe stato troppo giovane per capire la situazione. Lo psicologo ha aggiunto che, pur mostrando grande empatia e attenzione a S., la madre non ha collaborato allo sviluppo del rapporto padre-figlia.

25. Il 6 novembre 2006, lo psicologo con esperienza nel campo ha pubblicato un rapporto in cui ha suggerito che la madre del bambino potrebbe seguire un programma di sostegno psicologico e le modalità di affidamento del minore dovrà essere modificata se il diritto visitare il ricorrente non è stato rispettato.

26. 15 dicembre 2006, il giudice, basandosi su questa relazione, obbliga la madre del bambino di seguire il programma consigliato dallo psicologo.

Tra il 2006 e il 2007, la ricorrente ha incontrato il bambino solo poche volte e solo per pochi minuti ogni volta a causa della ostilità di AD in questi incontri.

27. Con un decreto del 9 febbraio 2007, il giudice ha ordinato a AD di continuare il suo programma di sostegno psicologico e di consentire la realizzazione di incontri tra la ricorrente e S.

28. Il 30 maggio 2007 la ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso al Tribunale di Campobasso. Ha denunciato il fallimento della sua visita che ha attribuito la causa del rifiuto della madre e l'immobilismo dei servizi sociali. Egli ha sottolineato il cambiamento di atteggiamento di S. che in precedenza disposto a incontrare, è diventato aggressivo verso di lui. Ha chiesto, inoltre, la custodia del figlio.

29. 17 Luglio, 2007, la Corte ha confermato che le riunioni tra la ricorrente e S. dovrebbe essere tenuto a Campobasso e AD dovrebbe proseguire il suo programma di sostegno psicologico. Nel mese di agosto 2007, la ricorrente ha incontrato S. quattro volte.

30. 10 dicembre 2007, la Corte ha osservato che AD Campobasso goduto di un programma di sostegno psicologico e lo invitò a continuare. Ordinò la custodia congiunta del figlio e ha incaricato i servizi sociali per organizzare tre incontri ogni mese a Termoli e una riunione a Roma, alla presenza di un assistente sociale. Egli ha ingiunto dC per incoraggiare il bambino per incontrare il ricorrente.

31. I servizi sociali sono organizzati solo incontri in programma a Roma.
32. Il 1 ° luglio 2008, il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 10 dicembre 2007, prima la Corte d'Appello.
33. Ha spiegato che S. aveva subito danni irreparabili a causa della ostinata resistenza sarebbe manifestato in particolare la madre e ha chiesto che il bambino potrebbe vivere a Roma. Il giudice d'appello ha incaricato un esperto per esaminare la situazione del bambino. L'esperto ha concluso che il bambino soffre di depressione infantile e ha sottolineato la necessità che di riconnettersi con il padre.
34. Con un decreto del 27 giugno 2009, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di Campobasso ha condannato i servizi sociali per l'attuazione del diritto di accesso ai sensi.
35. Durante l'estate del 2009, la ricorrente ha trascorso un pomeriggio con S. in spiaggia, in presenza di un esperto nominato dal Tribunale di Appello di convincere dC In seguito, ci sono stati diversi incontri in presenza della madre.
36. Il 20 agosto 2009, i servizi sociali ha informato la Corte d'Appello non ha avuto incontro si è tenuto a Roma e il padre aveva trascorso i fine settimana a Termoli per essere vicino a sua figlia. Mi hanno spiegato che il bambino aveva paura che il padre potesse lontano da sua madre e hanno chiesto al giudice per garantire il benessere dei bambini che sono stati traumatizzati dalla presunta aggressione ricorrente durante una delle riunioni.
37. Con un decreto del 5 novembre 2009, il Tribunale di Campobasso ha ricordato ancora una volta la necessità che tutte le parti ad attuare il precedente decreto del 27 giugno 2009. Egli ha suggerito la creazione di un supporto psicologico per il bambino a superare la resistenza agli incontri con il padre.
38. Il ricorrente è entrato in contatto con i servizi sociali di cui lamentarsi per la mancanza di un assistente sociale nel corso delle riunioni. In un rapporto presentato 14 Gennaio 2010, ha affermato che i servizi sociali, la mancanza di personale disponibile il Sabato e la Domenica, non potrebbe garantire incontri di attuazione.
39. Il 24 febbraio 2010, il pubblico ministero presso il tribunale per i bambini Campobasso chiese la sospensione degli incontri tra il ricorrente e il bambino.
40. Il 13 maggio 2010, il tribunale ha respinto la richiesta di Campobasso procuratore, sostenendo che una tale decisione avrebbe l'effetto di annullare il lavoro per diversi anni e di rafforzare il rapporto antagonistico tra i genitori. Ha incaricato i servizi sociali per l'attuazione di un programma di sostegno psicologico per S. e garantire l'esecuzione degli accessi.
41. Tra maggio e novembre 2010, nonostante le richieste da parte dei servizi sociali ricorrente, nessun incontro si è svolto.
42. Il 9 agosto 2010, il ricorrente ha chiesto al giudice di far rispettare il decreto e intervenire in anticipo in modo da poter incontrare sua figlia.
43. In una nota del 24 agosto 2010, la Corte ha confermato la sospensione dei servizi sociali Campobasso Termoli nessuna riunione era stato deciso e che, pertanto, deve essere tenuto secondo le modalità già stabiliti dalla Corte chiamata nel giugno 2009.
44. Con un decreto del 27 ottobre 2010, la Corte ha osservato che il rapporto tra la ricorrente e la S. sono stati di fatto sospesi, e che ha interessato il bambino, ma ha scoperto che il precedente decreto della Corte d'Appello del 25 giugno 2009, concernente il diritto di accesso non erano state cambiate.

45. Il 3 gennaio 2011, i servizi sociali sono arrivati a Termoli Campobasso tribunale una relazione aggiornata sullo stato del bambino. Hanno informato che la madre era particolarmente disposta a collaborare e che il padre era la prova di un atteggiamento polemico dannoso per il bambino.

46. 17 gennaio 2011, i servizi sociali ha informato il giudice che il bambino continuava il suo programma di consulenza e si è rifiutata di parlare di suo padre. Lo psicologo ha inoltre informato la corte che non è stato possibile organizzare un incontro con il padre, nonostante le comunicazioni scritte che sarebbero stati affrontati.

47. 21 gennaio 2011, i servizi sociali ha invitato i genitori del bambino per determinare il calendario degli incontri. Il ricorrente, che aveva subito un intervento chirurgico, non sembra.

48. 12 aprile 2011, i servizi sociali ha informato il giudice che nel marzo 2011 il ricorrente non era presente alle riunioni previste.

49. In una relazione presentata 3 ottobre 2011, i Servizi Sociali informato il giudice che il bambino era disposto a vedere il padre e durante l'estate, le riunioni programmate aveva avuto luogo.

50. Con un decreto del 17 novembre 2011, la Corte ha rilevato che Campobasso nell'ultimo periodo la madre non era un ostacolo alle riunioni e che il percorso seguito dal bambino psicologico è stato positivo. Rilevando che nessun'altra applicazione era stata fatta dai genitori, ha ordinato ai servizi sociali per garantire che i bambini continuare il suo programma di consulenza e classificato la procedura.

#### A. Procedimento penale a carico dC

51. 28 Maggio, 2007, AD è stato condannato a un mese di reclusione per violazione delle decisioni giudiziarie in materia di visita.

52. 12 ottobre 2010, è stata condannata per calunnia e diffamazione di un anno e sei mesi di reclusione.

53. 17 gennaio 2011, è stata multata per violazione delle decisioni giudiziarie per i bambini.

#### LEGGE

##### I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

54. Il ricorrente si duole di una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare per il fatto che, nonostante l'esistenza di sentenze diverse che stabiliscono le condizioni per i bambini di esercitare i suoi diritti di visita, non poteva esercitare pienamente questo diritto dal 2003. Egli accusa i servizi sociali di aver usato troppa autonomia nell'attuazione delle decisioni giudiziarie per i bambini e uno per non aver esercitato, come avrebbe avuto il controllo costante obbligo il lavoro dei servizi sociali, in modo che il comportamento di questi potrebbe fare nessun guasto nelle decisioni giudiziarie. Si denuncia inoltre l'atteggiamento di completa inerzia hanno dimostrato i servizi sociali, a volte per lunghi periodi, attinente hanno lasciato la madre del bambino sarebbe stato il compito di gestire i loro incontri con il bambino. Infine, la ricorrente afferma che il passare del tempo ha avuto conseguenze molto gravi per la sua relazione con S. Egli invoca l'articolo 8 della Convenzione, il quale stabilisce:

"1. Ogni individuo ha il diritto al rispetto della sua vita (...) familiare (...).

2. Non ci può essere alcuna ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e si tratta di una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, la difesa dell'ordine e la

prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui . '

55. Il Governo ha respinto l'argomento della ricorrente.

A. Sulla ricevibilità

56. Il Governo sostiene che il presente ricorso è irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne per il fatto che il richiedente deve inserire il giudice tutelare. E 'specializzata nella realizzazione di misure per la tutela della famiglia e può, in caso di ostacolo all'esercizio del diritto di accesso, richiedere l'intervento di un ente o istituzione che appare necessaria per lo svolgimento misurazione.

57. Inoltre, il governo nega che la decisione finale in questo caso è l'ordine del tribunale per i minorenni di Campobasso 27 Ottobre 2010, in quanto il giudice aveva emesso un non-luogo (non un procedere Luogo) per il fatto che l'atto che costituiscono la domanda, compresa la sospensione delle visite per il bambino, non esisteva. Il tribunale avrebbe infatti rilevato che nessuna sospensione dell'accesso era stato ordinato.

58. Indicare il Decreto del 27 ottobre 2010 come decisione finale permette, secondo il governo, di eludere gli obblighi di cui all'articolo 35 § 1 della Convenzione.

59. La ricorrente ha risposto che, nel 2003 e nel 2004, ha inserito per tre volte il giudice di tutele Termoli (cfr. i paragrafi 9-13 sopra). Con tre decisioni, il giudice tutelare ha disposto che il padre-figlia riunioni si tengono nel locale di Termoli dei servizi sociali. Queste decisioni non sono state realizzate e le strutture pubbliche hanno mostrato totale indifferenza al riguardo.

60. Poiché il decreto del 27 ottobre 2010, la ricorrente ha precisato che il giudice si è limitato a dirigere i genitori del bambino per eseguire il decreto della Corte d'Appello del 25 giugno 2009. Ha aggiunto che la decisione è arrivata dopo molti mesi, durante il quale avrebbe avuto più notizie di sua figlia. Secondo la ricorrente, il decreto del 27 ottobre 2010 ha rappresentato un'occasione persa per i giudici di intervenire in modo efficace per rimediare alla violazione dei suoi diritti fondamentali.

61. Per quanto riguarda la prima parte della eccezione sollevata dal Governo, la Corte rileva anzitutto che la ricorrente rivolte al giudice tutelare per tre volte ed è stato menzionato dal governo stesso nel suo Ulteriori osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. Il giudice tutelare ha ordinato che l'incontro dovrebbe avvenire nel locale dei servizi sociali Termoli in presenza di un assistente sociale e la madre del bambino. Non può quindi essere criticata ricorrente non aver colto il giudice tutelare. In ogni caso, il Tribunale ritiene che l'approccio raccomandato dal governo non poteva che concludersi con una decisione che ordina il servizi sociali atto, che era il caso qui.

62. La Corte rileva inoltre che il governo non ha indicato come "necessario" il giudice tutelare avrebbe potuto adottare per difendere il diritto di accesso al richiedente. Pertanto, si ritiene che questa prima parte del motivo deve essere respinto.

63. Per quanto riguarda la seconda parte della censura, la Corte ricorda che le decisioni del tribunale dei minori, anche sulla visita non sono di natura permanente e può quindi essere modificate in qualsiasi momento sulla base eventi relativi alla situazione in questione. Nel caso di specie, la Corte osserva che il ricorrente aveva a disposizione questo rimedio a lamentarsi della interruzione del contatto con la figlia. Quindi, nessun problema di conformità entro sei mesi non si pone nel caso di specie. Inoltre, la Corte osserva che, fino al 2010, la ricorrente non era in grado di esercitare pienamente i suoi diritti di visita.

64. Di conseguenza, la Corte ritiene opportuno respingere l'eccezione sollevata dal governo.

65. Il Tribunale rileva che il reclamo non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3), della

Convenzione. Essa rileva inoltre che è inammissibile per qualsiasi altro motivo di irricevibilità. Si deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

## B. Sul fondo

### 1. Argomenti delle parti

#### a) Il richiedente

66. La ricorrente afferma che ha introdotto il suo primo appello al tribunale dei bambini a Roma nel 2003 per opporsi alla domanda di affidamento esclusivo del bambino da parte della madre e ha reso per un diritto di accesso. Esso indica che la decisione della corte, ha emesso 9 luglio 2003, ha fatto seguito il procedimento davanti al giudice di tutele Termoli, in cui ha chiesto l'effettiva attuazione della decisione di cui trattasi - in particolare applicazione delle disposizioni relative agli incontri con la figlia - e il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. In questo, l'esperto nominato dal Tribunale d'Appello aveva pubblicato un rapporto che è stato messo in evidenza le difficoltà del padre negli incontri con la figlia, che aveva consigliato un intervento preciso terzi qualificati, ritenuti importanti dal perito per il corretto svolgimento di incontri padre-figlia. Secondo la ricorrente, tali raccomandazioni non sono state attuate dai servizi sociali di Termoli.

67. Per quanto riguarda gli altri procedimenti dinanzi al tribunale per i minorenni e la Corte d'appello di Campobasso, la ricorrente sostiene che il numero di udienze dimostra che le procedure erano lunghe duratura e persistente violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare abbia arrecato un pregiudizio più grave ed irreparabile. I giudici sono stati nominati gli esperti che gli psicologi considerano la situazione familiare e proporre soluzioni, ma le decisioni delle autorità giudiziarie non hanno tenuto sufficientemente conto delle raccomandazioni degli esperti. In particolare, le modalità per la cura e la struttura dei servizi sociali, che sono considerati da esperti, non sono state modificate. Inoltre, anche se una sola riunione si è svolta a Roma, il tribunale per i minorenni di Campobasso hanno continuato a caricare la stessa struttura di Roma per organizzare riunioni senza decisioni che non erano mai state attuate.

68. La ricorrente afferma poi che, tra il 2004 e il 2007, non riusciva a vedere sua figlia solo poche occasioni brevi. Nella decisione del 27 maggio 2006, il tribunale per i minorenni di Campobasso, dopo aver constatato che le riunioni in programma non avesse avuto luogo, avrebbe richiesto l'intervento immediato dei servizi sociali per l'organizzazione. Incontri che finalmente sono stati tenuti sempre più ridotti fino alla loro totale scomparsa, e, secondo il firmatario, in totale disprezzo dei servizi sociali.

69. A questo proposito, la ricorrente rileva che in quel momento i servizi sociali avevano la custodia del figlio minore. Dopo il decreto del 2007, nessun incontro non sarebbe stato tenuto a Roma.

70. Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari finali per bambini Campobasso, la ricorrente sostiene che il giudice entrambi i genitori avevano lasciato il compito di organizzare meeting e padre-figlia servizi sociali Termoli Roma e monitorare i loro progressi. L'unico elemento nuovo è stata la realizzazione di un programma di sostegno psicologico per il bambino. A proposito del ruolo svolto dai servizi sociali in questo periodo, la ricorrente indica che sosteneva che era stato concesso dal tribunale o la corte d'appello, non è un compito specifico per l'organizzazione di riunioni e la mancanza di incontri tra il padre e il bambino era dovuto unicamente ai problemi creati dai genitori della ragazza.

71. Per quanto riguarda i recenti sviluppi nel suo rapporto con S., la ricorrente fa riferimento ad un meeting timida ripresa. Tuttavia, sono ancora segnato da molte difficoltà a causa del comportamento di AD, che violano le decisioni dei giudici, modificando il luogo di incontri di rendezvous e accorciamento.

72. Il richiedente desidera informare la Corte che non ha mai vissuto in una relazione stabile con la figlia. Questa situazione potrebbe essere dovuto principalmente alla mancanza di cura, l'attenzione e l'imparzialità delle autorità nazionali. In passato non hanno adottato tutte le misure necessarie per garantire un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco solo interessi effettivamente salvato da anni da parte delle autorità pubbliche, in particolare i servizi sociali, sono stati una delle la madre di S.

#### b) Il Governo

73. Il Governo contesta le affermazioni della ricorrente. Riassumendo le misure adottate in questo caso dal tribunale per i minorenni e la corte d'appello, si stima che i tribunali nazionali ha lavorato con tutti i mezzi appropriati per una riconciliazione tra il bambino e suo padre. Esso indica che, per quanto riguarda la diligenza delle autorità per l'attuazione del diritto di visita, hanno mostrato un'attività di istruzioni fornito. A questo proposito, ha detto che i genitori del bambino sono stati sentiti ripetutamente e audizioni, molti nei suoi occhi, ha portato all'adozione di nove decreti.

74. Il governo poi descrive una procedura articolata e complessa come quella attuale è stata ricostruita, nel migliore interesse dei bambini, legami familiari che non sono stati distrutti dallo Stato, ma che sarebbe stato negativamente influenzato dalle difficoltà relazionali dei genitori del bambino tra di loro. A questo proposito, egli ha osservato che i giudici hanno chiesto l'aiuto dei servizi sociali ed esperti psicologici per studiare la situazione, ascoltare i genitori e il bambino e trovare la soluzione più adatta per fornire il fanciullo il meglio di contesto relazionale in cui vivere e crescere. Dopo aver letto le relazioni di esperti, i giudici hanno adottato diverse decisioni adottare misure che garantiscano il meno traumatico per il bambino.

75. Secondo il governo, la Corte non può sostituirsi alle autorità nazionali valutare ciò che è meglio per un bambino senza invadere troppo il potere discrezionale dello Stato. In questo caso, la sfida si troverebbe non solo nella ricerca di un giusto equilibrio tra gli interessi di cui, ma anche sotto il controllo delle sentenze della Corte dei giudici nazionali. La Corte avrebbe certamente il potere di controllare le decisioni per la sua considerazione essere motivati in modo che non è né irragionevole né arbitrario. Tuttavia, lei non potrebbe fare la sua ipotesi e condurre una ricostruzione dei fatti o proporre i propri criteri, sostituendo la propria convinzione che il giudice nazionale.

76. A questo proposito, il governo difende la legittimità e l'utilità delle misure. Le autorità competenti hanno esercitato una costante vigilanza nell'interesse del bambino e il genitore. Tutte le misure adottate in questo caso erano giustificate dalla necessità che le autorità nazionali di adottare una equidistante da entrambi i genitori, e nell'esclusivo interesse del minore.

77. Per quanto riguarda l'assistenza offerta da parte delle autorità nazionali per garantire incontri periodici tra la ricorrente e la S., il Governo ha evidenziato le misure adottate per superare gli ostacoli posti dalla madre alle riunioni tra il padre e il bambino accordi di custodia cambiamento, la fornitura di luoghi e personale dei servizi sociali 1'intervention continua attraverso attività di mediazione, interviste con i genitori e il programma di sostegno psicologico che è stato attuato per tutti i membri della famiglia. Secondo il governo, misure più drastiche avrebbe rischiato 1'enfant traumatizzare nella madre 1'éloignant.

78. Sulle decisioni relative AD penale cui fa riferimento la ricorrente, il governo ha sottolineato che non è sentenze definitive. Sarebbe quindi non si può parlare alla Corte la "responsabilità" di AD Tuttavia, queste convinzioni dimostrare che non vi era alcuna autorità nazionali inerzia e l'uso di sanzioni in caso di comportamento manifestamente illecito del genitore con il quale il bambino vive nel caso di specie non è stato escluso.

79. Il Governo contesta le affermazioni della ricorrente, infine, in base al quale i servizi sociali non hanno mai lavorato per facilitare gli incontri tra la ricorrente e la S. A suo avviso, i servizi sociali, invece, nonostante il rapporto conflittuale dei genitori, ha lavorato mostrando una rigorosa imparzialità verso di

loro, nell'interesse del minore.

## 2. Giudizio della Corte

80. Come la Corte ha ripetutamente affermato, se l'articolo 8 è essenzialmente quello di proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche, esso non si limita a costringere lo Stato ad astenersi da tale interferenze: questo impegno meramente negativo, ci possono essere obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata o familiare. Essi possono comportare l'adozione di misure al rispetto della vita familiare nelle relazioni tra gli individui, tra cui la creazione di un arsenale adeguato ed efficace per garantire i diritti legittimi delle persone interessate e le decisioni di conformità misure specifiche giudiziari o del caso (vedere, *mutatis mutandis*, *Zawadka c. Polonia*, No. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005). Arsenal dovrebbe consentire allo Stato di adottare misure per incontrare il genitore e figlio, anche in caso di conflitto tra i due genitori (vedere, *mutatis mutandis*, *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, n° 31679/96, § 108, CEDU 2000-I, *Sylvester c. Austria*, la 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, *Zavrel c. Repubblica Ceca*, N. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e *c Mihailova . Bulgaria*, n° 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006). Si ricorda inoltre che gli obblighi positivi non si limitano a garantire che il bambino può raggiungere il suo genitore o avere contatti con lui, ma anche tutte le misure preparatorie per raggiungere questo obiettivo (si veda *mutatis mutandis* *Kosmopoulou contro Grecia*, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, *Amanalachioai c. Romania*, n° 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, *Ignaccolo-Zenide, supra*, § § 105 e 112, e *Silvestro, supra citato*, § 70).

81. Per essere misure adeguate per incontrare il genitore e il bambino deve essere messo in atto rapidamente, in quanto il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili per i rapporti tra il bambino e il genitore che non vive con lui (vedere, *mutatis mutandis*, *Ignaccolo-Zenide*, § 102, *Maire contro Portogallo*, n. 48206/99, § 74, CEDU 2003-VII, *Pini et al. Romania*, nos 78028/01 e 78030/01, § 175, CEDU 2004-V (estratti), *Bianchi c. Svizzera*, n° 7548/04, § 85, 22 giugno 2006, e *Mincheva c. Bulgaria*, n° 21558/03, § 84, 2 settembre 2010).

82. Per quanto riguarda il caso di specie, il Tribunale rileva anzitutto che, al momento della loro separazione, il ricorrente e la sua ex moglie non aveva raggiunto un accordo sulle condizioni di visita paterno. Essa rileva che la madre del bambino, AD, si oppone alla visita iniziale della ricorrente e che, nel 2003, prima che il tribunale dei minori una richiesta per ottenere l'affidamento esclusivo del bambino. Il giudice ha accolto la sua richiesta, mentre la concessione alla ricorrente un diritto di accesso per due pomeriggi a settimana, un week-end senza alloggio più di due o tre anni del bambino, tre giorni Pasqua, Natale sei giorni e dieci giorni durante le vacanze estive.

Tra il 2003 e il 2004, la ricorrente ha presentato tre volte il giudice tutelare rilevando l'esistenza di difficoltà nell'esercizio del suo diritto di accesso. Il giudice tutelare ha semplicemente confermato il decreto del tribunale. Di fronte all'impossibilità di esercitare il suo diritto di accesso, il richiedente ha attaccato il decreto dinanzi alla Corte di Appello, che ha disposto che le riunioni per tre pomeriggi al mese, si svolgono nei servizi locali sociale Campobasso.

Nel luglio 2005, il tribunale, su richiesta del ricorrente, limitata potestà genitoriale della madre, affidatario del minore ai servizi sociali e ha permesso alla ricorrente di incontrare il bambino. Ha criticato il comportamento dei servizi sociali, nella loro relazione del 6 giugno 2005, ha esaminato le dichiarazioni della madre ignorando quelli del padre. Tuttavia, nonostante questa decisione, la ricorrente era in grado di esercitare pienamente i propri diritti (punti 18 e 19).

83. Nel mese di marzo e maggio 2006, il tribunale ha deciso di nuovo per vedere il fallimento della sua precedente decreti perché, in parte, gli ostacoli eretti dalla madre per lo svolgimento delle riunioni (v. *supra*, punto 20). Non è stato fino al dicembre 2006 che il giudice, dopo aver ripetutamente constatato che precedenti decreti non sono stati rispettati, AD ordinato di seguire un programma di sostegno psicologico.

84. La Corte ribadisce che il fatto che gli sforzi delle autorità hanno avuto successo non porta automaticamente alla conclusione che lo Stato è venuto meno agli obblighi positivi, derivanti dall'articolo 8 della Convenzione (vedere, *mutatis mutandis*, Mihailova citata sopra, § 82). Infatti, l'obbligo per le autorità nazionali di adottare misure per incontrare il bambino e il genitore con il quale non ha non è assoluta, e la comprensione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti sono ancora un fattore importante. Se le autorità nazionali dovrebbero adoperarsi per agevolare tale cooperazione, l'obbligo per loro di applicare la coercizione in questo settore non può che essere limitata: devono riflettere gli interessi, i diritti e le libertà di tutte le persone, e interessi particolari del bambino e dei diritti propri di cui all'articolo 8 della Convenzione (Voleský c. Repubblica Ceca, n 63267/00, § 118, 29 giugno 2004). Come la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto in modo coerente, la massima prudenza è necessaria quando si tratta di usare la coercizione in questo delicato settore (Ramos Reigado c. Portogallo, n ° 73229/01, § 53, 22 novembre 2005), e l'articolo 8 della Convenzione non autorizza il genitore di intraprendere azioni pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del bambino (Elsholz c. contro Germania [GC], n ° 25735/94, § § 49 -50, CEDU 2000-VIII). Il punto decisivo è quindi se le autorità nazionali hanno preso a facilitare le visite, tutte le misure necessarie, che potevano essere ragionevolmente richieste di essi (Nuutinen c. Finlandia, n ° 32842/96, § 128, CEDU 2000. - VIII).

85. In questo caso, il Tribunale rileva che, di fronte all'impossibilità di esercitare il suo diritto di accesso, la ricorrente era di nuovo davanti al giudice il 30 maggio 2007, affermando che sua figlia era diventata aggressiva e che n ' era disposto a soddisfare. La Corte ritiene che le violazioni individuate sembra tanto più grave data l'età del bambino e il contesto familiare interrotto il flusso del tempo ha avuto un impatto negativo sulla possibilità di il richiedente di rinnovare un rapporto con la figlia.

86. Nel 2007, il giudice adito dal ricorrente, ha ordinato la custodia congiunta del figlio e ha incaricato i servizi sociali di organizzare incontri a Termoli e Roma (§ 30). Nel 2009, la corte d'appello si limita a dirigere i servizi sociali per garantire l'attuazione del diritto del richiedente.

87. Con un decreto del 5 novembre 2009, la Corte ha nuovamente ricordato la necessità che tutte le parti per dare attuazione al decreto precedente. Egli ha suggerito che il bambino frequentare un programma di sostegno psicologico per superare la resistenza opposta dagli ultimi incontri con il padre. Tra il 2009 e il 2010, il denunciante ha presentato ricorso al tribunale più volte per far valere i suoi diritti di visita. Nel mese di ottobre 2010, la Corte ha affermato che gli incontri sono stati di fatto sospesi.

88. Fu solo nel 2011 che la madre ha cominciato a non opporsi alle riunioni. Pertanto, nel mese di novembre 2011, il giudice ha deciso la chiusura del procedimento e ha ordinato ai servizi sociali per garantire la prosecuzione del programma di sostegno psicologico del bambino ha iniziato.

89. Va ricordato che in un caso di questo tipo, l'adeguatezza di una misura è giudicata dalla rapidità della sua attuazione (sindaco, § 74, e c. *Piazzi Italia*, n. 36168/09 § 58 Nov 2, 2010). In questo caso, non si deve rilevare che, secondo il governo, si spiega il comportamento dei servizi sociali e il giudice dal desiderio di traumatizzare ulteriormente il bambino, e che, secondo il governo, i giudici hanno sempre in merito alla richiesta della ricorrente e hanno preso tutte le misure necessarie per facilitare il contatto tra lui e sua figlia. La Corte rileva che, anche se la ricorrente aveva chiesto al giudice di applicare le sue decisioni a più riprese a partire dal 2003, quando il bambino aveva solo due anni, è limitata al tribunale di vedere il fallimento della sua precedente decreti.

90. Così, invece di adottare misure per consentire l'esecuzione del diritto del ricorrente di accesso, il giudice si limita a prendere atto della situazione del minore e di ordinare una serie di servizi sociali per mantenere il programma sostegno psicologico al primo posto per la madre e per il bambino. La Corte ricorda a questo proposito che merita di non sostituire il suo giudizio a quello delle autorità nazionali competenti in merito alle misure che sono state adottate, in quanto tali autorità sono in linea di principio in una posizione migliore per effettuare tale valutazione, in particolare perché sono in contatto diretto con il contesto del caso e le parti interessate (Reigado Ramos, *supra*, § 53). Tuttavia, non è possibile in questo caso, ignorare il

fatto che, in diverse occasioni, la Corte ha rilevato che l'inadempimento del diritto del ricorrente di accesso è dovuto alla madre. Inoltre, la Commissione osserva che il giudice di ordinare aspettato AD 2006 per seguire un programma di psicologico e nel 2009 per fare per ordinare beneficiare anche il bambino.

91. Tuttavia, la Corte riconosce che le autorità in questo caso sono stati di fronte a una situazione molto difficile, che è stata particolarmente a causa delle tensioni tra i genitori del bambino. Tuttavia, si sente la mancanza di cooperazione tra i genitori separati non è in grado di fornire alle autorità competenti di attuare tutti i mezzi possibili per consentire il mantenimento dei legami familiari (vedere, *mutatis mutandis*, Reigado Ramos, *supra*, § 55). Tuttavia, in questo caso, le autorità nazionali sono venute meno di quello che potrebbe ragionevolmente attendere da quando il tribunale ha delegato alle riunioni di gestione ai servizi sociali. Essi hanno così meno al loro dovere di adottare misure concrete per incoraggiare le parti interessate a una migliore cooperazione, pur tenendo presente l'interesse superiore del bambino (Zawadka, § 67).

92. Il Tribunale rileva, inoltre, che il comportamento del procedimento dinanzi al giudice deve apparire piuttosto una serie di richieste automatiche e stereotipate, come il successivo di informazione e di monitoraggio delega ai servizi sociali ordinando loro di rispettare il diritto di visitare il richiedente (Piazzì, § 61). Autorità e permesso di consolidare un fatto installato in dispregio delle decisioni giudiziarie, anche se il passare del tempo da solo ha avuto un impatto sul rapporto del padre con il suo bambino. Non sembra che le autorità hanno ordinato entrambi i genitori di partecipare terapia familiare (Pedović c. Repubblica Ceca, N. 27145/03, § 34, 18 luglio 2006) o che hanno ordinato un corso degli eventi in una struttura specializzata (si veda, ad esempio, Mezl c. Repubblica Ceca, N. 27726/03, § 17, 9 gennaio 2007, e Zavrel, § 24). Il Tribunale rileva che, data la giovane età del bambino al momento della separazione dei suoi genitori, in modo da interrompere il contatto con il padre, seguito da una visita limitata a causa della mancata esecuzione di un Evento Meetup programmato ha reso impossibile per la ricorrente di costruire una relazione stabile con S.

93. In queste circostanze, la Corte ritiene che, di fronte a una tale situazione, le autorità dovrebbero prendere più diretto e più specifico al restauro di contatto tra il ricorrente e sua figlia. In particolare, la mediazione dei servizi sociali devono essere utilizzati per incoraggiare le parti a cooperare e si deve, secondo i decreti del giudice, di organizzare tutti gli incontri tra il ricorrente e la figlia, anche quelli che dovrebbero essere tenute Roma. Ma i giudici non hanno adottato misure idonee a creare le condizioni future per l'esercizio effettivo del diritto del ricorrente (Macready c. Repubblica Ceca, la 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 Aprile, 2010, e Piazzì, § 61).

94. Tenuto conto di quanto precede e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte ritiene che le autorità nazionali non sono riuscite a compiere sforzi adeguati ed efficaci per far rispettare i diritti di visita del richiedente, e che 'e hanno violato il diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione.

95. Di conseguenza, vi è stata una violazione di questa disposizione.

## II. SULL 'APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

96. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette conseguenze riparazione solo parziali di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa , se del caso, un'equa soddisfazione. "

### A. Danno

97. Il richiedente ha chiesto un risarcimento per il danno patrimoniale che sarebbe risultato dalla incapacità di avere un rapporto stabile con la figlia e l'ansia generata da questa situazione. Chiede 230.000 € (EUR) a

tale riguardo.

98. Il Governo si oppone a questa richiesta e denuncia la natura query "finanziaria".

99. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie e la constatazione che la ricorrente si era incontrato con l'impossibilità di costruire un rapporto stabile con la figlia, la Corte ritiene che il ricorrente ha subito un danno non patrimoniale, che non può essere riparato esclusivamente dalla constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Si ritiene, tuttavia, che l'importo richiesto sia eccessivo a questo riguardo. Alla luce di tutte le prove dinanzi ad esso e secondo equità, come previsto dall'articolo 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto al ricorrente 15 000 euro questa testa.

#### B. Costi

100. Il ricorrente ha anche 7 034 EUR per i costi e le spese sostenute dinanzi alle giurisdizioni nazionali e 8 EUR 788 per quelle sostenute dinanzi alla Corte. Egli ha anche chiesto 12 000 costa EUR presumibilmente sostenuti i suoi viaggi e soggiorni a Campobasso per assistere alle udienze giudiziarie e la corte di appello.

101. Il governo ha chiesto alla Corte di non accogliere la richiesta.

102. Secondo la giurisprudenza della Corte, il richiedente ha diritto al rimborso dei suoi costi e spese solo nella misura in cui sia accertato che erano effettivamente e necessariamente sostenute e sono stati ragionevoli riguardo al quantum. In questo caso, tenuto conto dei documenti in suo possesso, e alla luce della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole quantità di 10 000 euro e tutti i costi e le spese concedere alla ricorrente.

#### C. Interessi di mora

103. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse del tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA '

1. Dichiaro il ricorso ricevibile;

2. Dichiaro che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;

#### 3. Suddetto

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l'articolo 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi:

i. EUR 15 000 (quindicimila euro), più qualsiasi tassa che può essere a carico fiscale per il danno non patrimoniale

ii. 10 000 (diecimila euro), più qualsiasi tassa che può essere a carico fiscale dal richiedente per costi e spese;

b) che a partire dalla scadenza di detto periodo fino al pagamento, questi importi possono essere versati su un interesse semplice ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea

applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatto in francese, poi comunicata per iscritto il 29 gennaio 2013, in applicazione dell'articolo 77 § 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith Danutė Jočienė